

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

DUCA DI SAVOJA DI GENOVA ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra.

Abbiamo Ordinato ed Ordiniamo

Che l'infessato progetto di legge sull'arricchimento ai gradi di Sottotenente, Luogotenente, e Capitano nelle armi di fanteria e di Cavalleria nell'Esercito di terra, sia presentato al Parlamento Nazionale, ed incarichiamo il Ministro predetto di esporne i motivi e sostenere la discussione.

Progetto di Legge

Art. 1°

L'arricchimento ai gradi di Sottotenente, di Luogotenente, e di Capitano nelle armi di fanteria e di Cavalleria avrà luogo per arma così in tempo di pace come in tempo di guerra.

Art. 2°

E' derogato al disposto dall'art. 16. della legge 13. gbre 1853. e dalla legge 29. Gennaio 1854. in quanto sia contrario alla presente.

Dat Torino addi 15. Marzo 1855.

Vittorio Emanuele

Luigi Ferrero

Signori

L'art. 16 della legge sull'avanzamento nell'esercito - Dell' 13 Gbr 1853, e gli articoli 14 e 15 della medesima riformati dalla Legge 29 gennaio 1854 stabiliscono che l'avanzamento ai gradi di Sottotenente, di Sargente-maggiore, e di Capitano abbia luogo per arma in tempo di pace, e per corpo in tempo di guerra.

Questa disposizione non va scevra d'inconvenienti con preveduti mentre si formava la legge, il più grave di quali giace nel passaggio dall'uno all'altro sistema d'avanzamento. Infatti avvenendo spesso che gli ufficiali più anziani d'un corpo sono tuttavia molto meno anziani d'altri ufficiali di altri corpi della stessa arma ne segue che coll'improvviso passaggio al sistema d'avanzamento per corpo quei primi si trovano per d'improvviso chiamati ad occupare le prime vacante del grado superiore che si facciano nel corpo loro mentre gli ufficiali più anziani rimasti negli altri corpi si rimangono frustrati delle speranze concepite prima di tale passaggio.

Ritrovandosi il Governo pronto

ed il Parlamento adottò la disposizione
in discorso nella speranza di poter col
volger del tempo introdurre fra i vari
corpi di ciascun arma un pareggiamento
d'anzianità fra gl'ufficiali di ciascun
grado. Ma siffatta operazione non poteva
compiersi che lentamente onde non di-
sordinare il servizio, siccome già si
ebbe occasione d' esporre alla camera,
con numerose dislocazioni; e comprenderà
di leggeri la camera come il breve
tempo scorso dalla pubblicazione delle
mentovate leggi non permise certame-
mente all'Amministrazione di
spingerla molto innanzi. D'altra
parte ci troviamo ora in istato di
guerra dichiarata verso la Russia,
e sta per muovere alla volta d'Oriente
un corpo di truppe che dovrà essere
governato anche rispetto all'avanza-
mento dalle disposizioni che reggono
lo stato di guerra.

Questa difficoltà per se grave diventa
anche maggiore per le condizioni nuove
e straordinarie in cui deve attuarsi la
spedizione ordelta. Infatti il corpo d'
esercito che si è destinato dovrà essere
composto di frazioni staccate da vari

Corpi di infanteria. Se adunque
l'avanzamento dovrà procedere per
corpo ne seguirà a ragione d'esempio
che avvenendo all'armata una va-
-caenza di capitano non lo si potrà
surgare mai con Ufficiali di altri
corpi dell'armata stessa, ma bensì
con un Ufficiale tratto o dalla stessa
frazione di corpo cui appartiene, ovvero
dall'altra frazione del Corpottutto che
è rimasto nello Stato. Orti bene spesso
avverrà inevitabilmente di dover chia-
-mare dall'Esterno dello Stato il
Ufficiale più anziano cui giusta
la legge la vacanza appartiene. Nienta
talora converrà mandar dall'armata
un Ufficiale ad occupar un posto di
capitano divenuto vacante presso la
frazione di corpo che è rimasta in paese.

Non occorre che ci allarghiamo
a rimostrare come questo sistema in
tanta distanza di luoghi, e difficoltà
di trasporti, e soprattutto in tanto gravi
circostanze come sono sempre quelle
d'un esercito in faccia al nemico
sarebbe strano e direi anche assurdo.

Rimaneva però lo spediente di
restituire i Reggimenti provvisori che

si formeranno in campagna in
corpi distinti dagli altri anche rispetto
all'avanzamento.

Ma questo sistema presenta an-
che l'opposto aggravato, la difficoltà che
abbiamo accennata sul principio di
questa relazione. Infatti poiché
in virtù dello stato di guerra si sarà
messo in vigore il principio di avanza-
mento per corpo ne avverrà come
già abbiamo indicato che in ciascun
corpo gli ufficiali più anziani si
trovino chiamati ad occupare le
primi vacante che avengano nel
corpo loro. Ma se per un nuovo rivolt-
amento di cose ciascun corpo si trova
di nuovo diviso in due parti, ed una
di queste va a riunirsi ad altre fra-
zioni di altri corpi, ed a sostituire
con essi corpi novelli, ne sorgono di
bel nuovo altri ordini di anzianità,
nuove speranze, nuovi diritti. Or
non occorre accennare quanto tale
mutabilità ed incertezza di sorte
debba riuscire disgustosa, e direi
quasi funesta all'esercito, dove
in tempi così importanti per gli
individui sembrerebbero del tutto ab-

= abbandonati all' arbitrio del capo.

Queste gravi considerazioni hanno indotto il governo a promuovere una modificazione alle leggi sovra-indicate colla quale il sistema d' avanzamento per arma che già è stabilito pel tempo di pace, e che d' altra parte è già ben radicato nelle abitudini del nostro esercito verrebbe esteso anche al tempo di guerra.

Ad quest' effetto abbiamo l'onore di presentare alla Camera a seconda degli ordini del Re il seguente progetto di legge non senza rappresentare che dovendo frabbe applicarsi all' avanzamento le regole stabilite pel tempo di guerra egli sarebbe necessario che queste sieno modificate prima di quell' epoca affinché l' intreccio di varie leggi non venga a recare qualche perturbazione e qualche nuova difficoltà nell' andamento di questa parte del servizio. Laonde pregheremmo la Camera di volerne discutere la discussione d' urgenza.

Vellati

SESSIONE 1853-54

N.° 162-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

RICCARDI ERNESTO, MARTELLI, MENABREA, COSSATO,
QUAGLIA, MICHELINI G. B., SCAPINI

sul progetto di legge presentato dal Ministro della Guerra

nella tornata del 17 marzo 1853.

Modificazione alle leggi 13 novembre 1853 e 29 gennaio 1854 in
ordine all'avanzamento ai gradi di Sottotenente, Luogotenente,
e Capitano nelle armi di Fanteria e di Cavalleria.

Tornata del 24 marzo 1855.

SIGNORI,

Gli inconvenienti già previsti nella discussione della legge del 13 novembre 1853, sull'avanzamento dell'Esercito, per quanto riguarda alle promozioni da farsi per Corpo, e non più per Arma come si praticava prima, inconvenienti che l'esperienza dimostrò tali da indurre il Ministro della Guerra a proporre, *pel tempo di pace*, e la Camera ad approvare le modificazioni alla detta legge promulgate il 29 gennaio 1854, si farebbero sentire in grado uguale, se non maggiore, anche durante la guerra a cui è chiamata una parte soltanto del nostro Esercito, ed alla quale interverranno non interi Corpi di truppa ma frazioni de' medesimi.

Infatti, siccome potrebbe avvenire di rado che fra le piccole frazioni de' Corpi, di cui sarà composto l'Esercito in campagna, si trovino appunto gli uffiziali che per loro anzianità avrebbero diritto di occupare i posti resi vacanti per le accidentalità della guerra, l'avanzamento, qualor si dovesse fare per Corpo, necessiterebbe frequentissime traslocazioni degli uffiziali rimasti in patria, al Corpo d'Esercito guerreggiante; poichè non

(162-A)

2

si vorrà certamente che gli ufficiali che non potranno far parte del contingente di guerra siano privati del diritto di essere promossi ai posti vacanti, in quella proporzione che ad essi compete in ragione della loro anzianità; il non essere ascritto nel Corpo d'Esercito chiamato ad accrescer lustro alla nostra nazionale Bandiera su nuovi campi di battaglia essendo già per tutti gli ufficiali sufficiente motivo di disgusto, per non aggravarlo colla prospettiva della diminuzione delle probabilità del loro avanzamento.

E per converso, potrebbe anche venire la necessità di trasportare dal Campo al rispettivo Corpo quegli ufficiali a cui per la loro anzianità spetterebbe di occupare i posti vacanti nella parte principale del Corpo medesimo rimasto in patria.

Ognun vede come sia opportuno di provvedere, acciò siffatte traslocazioni non possano aver luogo che nel più ristretto numero de' casi.

Quanto poi alle promozioni riservate dalla legge alla scelta, sebbene le medesime siano naturalmente per avvenire fra gli ufficiali che faranno parte del contingente di guerra, i quali avranno occasioni di meglio far conoscere il loro merito, tuttavia esse diverrebbero pure difficili e meno giuste qualora, dovendosi fare per Corpo, la scelta fosse limitata fra il piccolo numero degli ufficiali delle frazioni di ogni Corpo che si troverebbero al Campo, invece di poter almeno essere fatte fra tutti gli ufficiali della medesima Arma.

Per ovviare ai sovraccennati inconvenienti si sarebbe invero potuto ricorrere allo spedito di costituire i reggimenti provvisorii, che si formeranno per la campagna, in Corpi distaccati dagli altri anche per l'avanzamento, ma le difficoltà descritte nella relazione del Ministro della Guerra, che deriverebbero da un tale sistema, sono abbastanza gravi per dissuaderne assolutamente l'accettazione; esso sarebbe bensì più favorevole ai sotto-ufficiali ed agli ufficiali che faranno parte del contingente di guerra, e sotto questo rispetto potrebbe presentare un'apparenza di giustizia, ma un tale favore non sembra necessario ad accordarsi quando si considerino i vantaggi che quei militari, in compenso delle maggiori fatiche e de' pericoli a cui andranno sottoposti, avranno pur sempre sui loro colleghi rimasti all'interno, fra cui i principali sono:

La riduzione alla metà del tempo che la legge prescrive doversi rimanere in ogni grado, in tempo di pace, per poter essere promosso al grado superiore;

L'avanzamento a scelta che cadrà necessariamente per la massima parte in loro favore;

L'avanzamento per azioni segnalate e poste *all'ordine del giorno*;

E infine le decorazioni al valor militare.

Queste considerazioni hanno mossa la vostra Commissione a proporvi l'approvazione del progetto di legge presentato dal Ministro della Guerra nella tornata del 19 marzo volgente, per mezzo del quale verrebbe stabilito che tutti gli avanzamenti,

i quali, secondo le leggi antecedenti, dovevano ancora farsi per Corpo, siano invece fatti per Arma.

(162-A)

Alcuni avrebbero voluto che le modificazioni di cui si tratta fossero dichiarate soltanto provvisorie, non sembrando loro dicevole di modificare in modo assoluto una legge di così recente data, quale è quella sull'avanzamento dell'Esercito, ma oltre che la Camera ha già approvato senza condizione di sorta altre modificazioni alla medesima in tempo ancora più prossimo alla sua promulgazione, la vostra Commissione, considerando che tutte le leggi sono provvisorie nel senso che non rimangono in vigore, che sino a quando non siano abrogate da leggi posteriori, non ha creduto di apporre alle modificazioni in discorso la dichiarazione di provvisorie, non fosse per altro, che per l'inutilità d'una siffatta dichiarazione. Qualora l'esperienza venisse a dimostrare la necessità di ripristinare la primitiva legge nella sua integrità, o di introdurre altri perfezionamenti, ciò potrà esser fatto, sia che le modificazioni presenti siano dichiarate o non provvisorie.

La vostra Commissione pertanto, persuasa che il signor Ministro della Guerra terrà conto di quanto si è detto sull'avanzamento degli ufficiali che non avranno la sorte di far parte del contingente di guerra, accetta all'unanimità, senza farvi alcuna aggiunta, e sottomette alla vostra approvazione l'art. 1.º del progetto di legge nel tenore medesimo che fu proposto dal Ministero, proponendovi però, in seguito a decisione della maggioranza, di annullare l'articolo 2.º, siccome inutile, poichè la derogazione nel medesimo accennata al disposto di altre leggi, in quanto sia contrario alla presente, è una necessaria conseguenza di tutte le leggi che modificano le leggi anteriori.

COSSATO *Relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

L'avanzamento ai gradi di Sottotenente, di Luogotenente, e di Capitano nelle armi di fanteria e di cavalleria, avrà luogo per arma così in tempo di pace come in tempo di guerra.

~~Art. 2.~~

È derogato al disposto dall'art. 16 della legge 13 novembre 1853, ed alla legge 29 gennaio 1854 in quanto sia contrario alla presente.

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Soppresso~~

Approvato nella Sessanta del 27. Marzo 1899.

P. S. S. S.